



Istituto d'Istruzione Superiore "Ettore Sanfelice"

Sede Centrale: Via Sanfelice, 8 - 46019 Viadana (Mn) – Sedi Coordinate: "Maggi", Via Vanoni 21 - 46019 Viadana (Mn) - "Bosco", Via Roma s.n.c. - 46019 Viadana (Mn)
Telefoni: 0375.781792 – 0375.784197 Email: mnis00700v@istruzione.it Pec: mnis00700v@pec.istruzione.it Sito internet: www.istitutosanfelice.edu.it C.F.: 83002190201

Circolare N° 459 del 15.05.2020

Destinatari

Personale Docente

Personale Ata

Studenti

Famiglie

Esterni

Oggetto: Pubblicazione del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro

Con la presente si pubblica in allegato il "*Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro*" elaborato in data 11 maggio dal Dirigente Scolastico, dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, dal Medico Competente, dagli RLS, dalle RSU, alla presenza del DSGA e responsabile dell'ufficio tecnico.

Il documento è stato redatto sulla base di quello pubblicato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 24/04/2020, firmato da tutte le cariche maggiormente rappresentative dello Sato, dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative (CGIL, CISL, UIL, UGL), ma anche da Confindustria, Rete Imprese Italia, Confapi, Alleanza Cooperative, Confimi, Federdistribuzione e Confprofessioni (<https://www.lavoro.gov.it/notizie/Documents/Protocollo-24-aprile-2020-condiviso-misure-di-contrasto%20Covid-19.pdf>) e la sua validità è limitata al 31 agosto, in attesa dei protocolli specifici che saranno emanati dal Ministero specificamente per la scuola.

Nel documento sono definite alcune prescrizioni valide indistintamente per tutti, quali quella di **accedere ai locali della scuola con la mascherina, mantenere il distanziamento sociale, impossibilità di accedere in caso di sintomi influenzali.**

A tal proposito si fa presente che la regione Lombardia, con ordinanza emanata il 14 maggio 2020, ha imposto l'obbligo della misurazione della temperatura per coloro che accedono ai luoghi di lavoro a partire dal 18 maggio 2020.

Per la tutela della salute della comunità, si invitano gli studenti, i genitori, il personale e gli esterni a rispettare rigorosamente il protocollo allegato.

Viadana, 15.05.2020

Il Dirigente Scolastico

Ing. Alessandro Cau

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3 comma 2 del decreto legislativo n.39/1993)



Istituto d'Istruzione Superiore "Ettore Sanfelice"

Sede Centrale: Via Sanfelice, 8 - 46019 Viadana (Mn) – Sedi Coordinate: "Maggi", Via Vanoni 21 - 46019 Viadana (Mn) - "Bosco", Via Roma s.n.c. - 46019 Viadana (Mn)
Telefoni: 0375.781792 – 0375.784197 Email: mnis00700v@istruzione.it Pec: mnis00700v@pec.istruzione.it Sito internet: www.istitutosanfelice.edu.it C.F.: 83002190201

PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

In applicazione di quanto previsto dai vigenti provvedimenti legislativi, ed in particolare dal D.P.C.M. 26/04/2020, in materia di contrasto al COVID-19, il Datore di Lavoro, il medico competente, il R.S.P.P., il R.L.S. e le rappresentanze sindacali definiscono per l'Istituto il protocollo di regolazione delle misure da mettere in atto per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus COVID-19, redatto sulla scorta di quanto indicato nel Protocollo sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali (ed inserito quale Allegato 6 al D.P.C.M. 26 aprile 2020), riportato di seguito.

Si premette che presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggior affollamento e transito, sono esposte le informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie seguenti:

1. lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
2. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
3. evitare abbracci e strette di mano;
4. mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;
5. praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
6. evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;
7. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
8. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
9. non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
10. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
11. è fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie respiratorie come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie.

1. INFORMAZIONE

- L'istituzione scolastica, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri nei locali circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili degli edifici scolastici, appositi *depliant*s informativi;
- In particolare, le informazioni riguardano:
 - a. l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria;
 - b. la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in istituto e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
 - c. l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in istituto (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene);
 - d. l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti
- L'istituzione scolastica fornisce una informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi in particolare sul corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione di contagio.



Istituto d'Istruzione Superiore "Ettore Sanfelice"

Sede Centrale: Via Sanfelice, 8 - 46019 Viadana (Mn) – Sedi Coordinate: "Maggi", Via Vanoni 21 - 46019 Viadana (Mn) - "Bosco", Via Roma s.n.c. - 46019 Viadana (Mn)
Telefoni: 0375.781792 – 0375.784197 Email: mnis00700v@istruzione.it Pec: mnis00700v@pec.istruzione.it Sito internet: www.istitutosanfelice.edu.it C.F.: 83002190201

2. MODALITA' DI INGRESSO NEI LOCALI SCOLASTICI

- Chiunque, prima dell'accesso al luogo di lavoro dovrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea almeno una volta al giorno al primo ingresso e potrà essere misurata anche più volte al giorno (la rilevazione della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, dovrà avvenire ai sensi della disciplina della privacy vigente: a tal fine il dato inerente la temperatura rilevata non verrà registrato: la registrazione avverrà solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso all'Istituto, e verrà fornita l'informativa sul trattamento dei dati personali). Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5 °C, non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione, nel rispetto delle indicazioni riportate sopra, saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine; non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.
- Il datore di lavoro informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso nei locali scolastici, della preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS (l'acquisizione della dichiarazione costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, dovrà avvenire ai sensi della disciplina della privacy vigente: a tal fine si raccoglieranno solo i dati necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio da COVID-19, e verrà fornita l'informativa sul trattamento dei dati personali). Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i).
- L'ingresso in istituto di lavoratori già risultati positivi all'infezione da COVID 19 dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la "avvenuta negativizzazione" del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.
- Qualora, per prevenire l'attivazione di focolai epidemici, nelle aree maggiormente colpite dal virus, l'autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, come ad esempio, l'esecuzione del tampone per i lavoratori, il datore di lavoro fornirà la massima collaborazione.

3. MODALITA' DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI

- Per l'accesso di fornitori esterni vengono attivate procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti.
- Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l'accesso agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro.
- Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno individuare/installare servizi igienici dedicati, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia giornaliera.
- Va ridotto, per quanto possibile, l'accesso ai visitatori; qualora fosse necessario l'ingresso di visitatori esterni (impresa di pulizie, manutenzione...), gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole prescritte nel presente protocollo, ivi comprese quelle per l'accesso ai locali scolastici di cui al precedente paragrafo 2.
- Ove presente un servizio di trasporto organizzato dall'istituto, va garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento.
- le norme del presente Protocollo si estendono alle aziende in appalto che possono organizzare sedi e cantieri permanenti e provvisori all'interno degli spazi in uso dall'istituzione scolastica.
- in caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso edificio (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza) che risultassero positivi al tampone COVID-19, l'appaltatore dovrà informare immediatamente il committente ed entrambi dovranno collaborare con l'autorità sanitaria fornendo elementi utili all'individuazione di eventuali contatti stretti.
- L'istituto committente è tenuto a dare, all'impresa appaltatrice, completa informativa dei contenuti del Protocollo di sicurezza e deve vigilare affinché i lavoratori della stessa, o delle aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro dei locali scolastici, ne rispettino integralmente le



Istituto d'Istruzione Superiore "Ettore Sanfelice"

Sede Centrale: Via Sanfelice, 8 - 46019 Viadana (Mn) – Sedi Coordinate: "Maggi", Via Vanoni 21 - 46019 Viadana (Mn) - "Bosco", Via Roma s.n.c. - 46019 Viadana (Mn)
Telefoni: 0375.781792 – 0375.784197 Email: mnis00700v@istruzione.it Pec: mnis00700v@pec.istruzione.it Sito internet: www.istitutosanfelice.edu.it C.F.: 83002190201

109 disposizioni.

110

111

4. PULIZIA E SANIFICAZIONE NEI LOCALI SCOLASTICI

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

5. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

130

131

132

133

134

135

136

137

138

6. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

7. GESTIONE SPAZI COMUNI

161

162

163

- L'accesso agli spazi comuni è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano.



Istituto d'Istruzione Superiore "Ettore Sanfelice"

Sede Centrale: Via Sanfelice, 8 - 46019 Viadana (Mn) – Sedi Coordinate: "Maggi", Via Vanoni 21 - 46019 Viadana (Mn) - "Bosco", Via Roma s.n.c. - 46019 Viadana (Mn)
Telefoni: 0375.781792 – 0375.784197 Email: mnis00700v@istruzione.it Pec: mnis00700v@pec.istruzione.it Sito internet: www.istitutosanfelice.edu.it C.F.: 83002190201

- 164 • Occorre provvedere alla organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi per
165 lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire
166 loro idonee condizioni igieniche sanitarie.
- 167 • occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti, delle
168 tastiere dei distributori di bevande e snack.

8. ORGANIZZAZIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA (TURNAZIONE, TRASFERTE E SMART WORK, RIMODULAZIONE DEI SERVIZI EROGATI)

- 173 • In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo della emergenza dovuta
174 al COVID-19, l'istituzione scolastica potrà, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e
175 favorendo così le intese con le rappresentanze sindacali scolastiche:
 - 176 a. disporre la chiusura di tutti gli uffici o, comunque, di quelli dei quali è possibile il funzionamento
177 mediante il ricorso allo smart work, o comunque a distanza;
 - 178 b. procedere ad una eventuale rimodulazione dei servizi erogati;
 - 179 c. assicurare un piano di turnazione dei dipendenti con l'obiettivo di diminuire al massimo i
180 contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili;
 - 181 d. utilizzare lo smart working per tutte quelle attività che possono essere svolte presso il domicilio
182 o a distanza (nel caso vengano utilizzati ammortizzatori sociali, anche in deroga, previo
183 accordo con le rappresentanze sindacali, valutare sempre la possibilità di assicurare che gli
184 stessi riguardino l'intera istituzione scolastica, se del caso anche con opportune rotazioni);
 - 185 e. utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli istituti
186 contrattuali (par, rol, banca ore) generalmente finalizzati a consentire l'astensione dal lavoro
187 senza perdita della retribuzione;
 - 188 f. nel caso l'utilizzo degli istituti di cui al punto precedente non risulti sufficiente, si utilizzeranno i
189 periodi di ferie arretrati e non ancora fruiti;
 - 190 g. sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se
191 già concordate o organizzate;
 - 192 h. Il lavoro a distanza continua ad essere favorito anche nella fase di progressiva riattivazione del
193 lavoro in quanto utile e modulabile strumento di prevenzione, ferma la necessità che il datore di
194 lavoro garantisca adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attività (assistenza
195 nell'uso delle apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro e delle pause).
- 196 • È necessario il rispetto del distanziamento sociale, anche attraverso una rimodulazione degli
197 spazi. Nel caso di lavoratori che non necessitano di particolari strumenti e/o attrezzature di lavoro
198 e che possono lavorare da soli, gli stessi potrebbero, per il periodo transitorio, essere posizionati
199 in spazi ricavati ad esempio da uffici inutilizzati, sale riunioni, eccetera.
- 200 • Per gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente potranno essere trovate
201 soluzioni innovative come, ad esempio, il riposizionamento delle postazioni di lavoro
202 adeguatamente distanziate tra loro ovvero, analoghe soluzioni.
- 203 • L'articolazione del lavoro, previo confronto con le rappresentanze sindacali ai sensi dell'art.22
204 comma 8 lettera "b" sottolettera "b1" del CCNL 2016-18, potrà essere ridefinita con orari
205 differenziati che favoriscano il distanziamento sociale riducendo il numero di presenze in
206 contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo assembramenti all'entrata e all'uscita con
207 flessibilità di orari.
- 208 • È essenziale evitare aggregazioni sociali anche in relazione agli spostamenti per raggiungere il
209 posto di lavoro e rientrare a casa (commuting), con particolare riferimento all'utilizzo del trasporto
210 pubblico. Per tale motivo andrebbero incentivate forme di trasporto verso il luogo di lavoro con
211 adeguato distanziamento fra i viaggiatori e favorendo l'uso del mezzo privato o di navette.

9. GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI

- 214 • Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle
215 zone comuni;
- 216 • dove è possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e
217



Istituto d'Istruzione Superiore "Ettore Sanfelice"

Sede Centrale: Via Sanfelice, 8 - 46019 Viadana (Mn) – Sedi Coordinate: "Maggi", Via Vanoni 21 - 46019 Viadana (Mn) - "Bosco", Via Roma s.n.c. - 46019 Viadana (Mn)
Telefoni: 0375.781792 – 0375.784197 Email: mnis00700v@istruzione.it Pec: mnis00700v@pec.istruzione.it Sito internet: www.istitutosanfelice.edu.it C.F.: 83002190201

218 garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni.
219
220

10. SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE

- 221 • Gli spostamenti all'interno degli edifici scolastici devono essere limitati al minimo indispensabile e
222 nel rispetto delle indicazioni dell'istituzione scolastica;
- 223 • non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere
224 della necessità e urgenza, nell'impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al
225 minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento
226 interpersonale e un'adeguata pulizia/areazione dei locali;
- 227 • sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula,
228 anche obbligatoria, anche se già organizzati; è comunque possibile, qualora l'organizzazione
229 dell'istituzione scolastica lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in
230 smart work;
- 231 • Il mancato completamento dell'aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro
232 i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni istituzionali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di
233 lavoro, dovuto all'emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta
234 l'impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo:
235 l'addetto all'emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in
236 caso di necessità).

11. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA NEI LOCALI SCOLASTICI

- 241 • Nel caso in cui una persona presente in istituto sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria
242 quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all'ufficio del personale, si dovrà procedere ad
243 il suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria e a quello degli altri presenti dai
244 locali, l'istituzione scolastica procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie
245 competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della
246 Salute;
- 247 • l'istituzione scolastica collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali "contatti
248 stretti" di una persona presente nei locali scolastici che sia stata riscontrata positiva al tampone
249 COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di
250 quarantena. Nel periodo dell'indagine, l'istituzione scolastica potrà chiedere agli eventuali
251 possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente gli edifici scolastici, secondo le indicazioni
252 dell'Autorità sanitaria;
- 253 • Il lavoratore al momento dell'isolamento, deve essere subito dotato ove già non lo fosse, di
254 mascherina chirurgica.

12. SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS

- 258 • La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle
259 indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo);
- 260 • vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro
261 da malattia;
- 262 • la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di
263 prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del
264 contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori
265 per evitare la diffusione del contagio;
- 266 • nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico
267 competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST;
- 268 • Il medico competente segnala all'istituzione scolastica situazioni di particolare fragilità e patologie
269 attuali o pregresse dei dipendenti e l'istituzione scolastica provvede alla loro tutela nel rispetto
270 della privacy.
- 271 • Il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie. Il medico competente, in
272 considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglianza sanitaria, potrà



Istituto d'Istruzione Superiore "Ettore Sanfelice"

Sede Centrale: Via Sanfelice, 8 - 46019 Viadana (Mn) – Sedi Coordinate: "Maggi", Via Vanoni 21 - 46019 Viadana (Mn) - "Bosco", Via Roma s.n.c. - 46019 Viadana (Mn)
Telefoni: 0375.781792 – 0375.784197 Email: mnis00700v@istruzione.it Pec: mnis00700v@pec.istruzione.it Sito internet: www.istitutosanfelice.edu.it C.F.: 83002190201

suggerire l'adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori.

- Alla ripresa delle attività, è opportuno che sia coinvolto il medico competente per le identificazioni dei soggetti con particolari situazioni di fragilità e per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da COVID 19.
- È raccomandabile che la sorveglianza sanitaria ponga particolare attenzione ai soggetti fragili anche in relazione all'età.
- Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l'infezione da COVID19, il medico competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione (D.Lgs 81/08 e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e-ter), anche per valutare profili specifici di rischiosità e comunque indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia.

13. AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE

- È costituito in istituto un Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali scolastiche e del RLS.
- Laddove, per la particolare tipologia di ente e per il sistema delle relazioni sindacali, non si desse luogo alla costituzione di comitati all'interno dell'istituzione scolastica, verrà istituito, un Comitato Territoriale composto dagli Organismi Paritetici per la salute e la sicurezza, laddove costituiti, con il coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti delle parti sociali.
- Potranno essere costituiti, a livello territoriale o settoriale, ad iniziativa dei soggetti firmatari del presente Protocollo, comitati per le finalità del Protocollo, anche con il coinvolgimento delle autorità sanitarie locali e degli altri soggetti istituzionali coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del COVID19.
- Il presente protocollo potrà essere soggetto a revisione sulla base di nuove indicazioni o atti normativi da parte del Ministero o altri soggetti istituzionali o su specifici problemi rilevati e segnalati dal personale (anche attraverso le rappresentanze sindacali). La validità del protocollo è limitata al 31 agosto 2020. In assenza di protocolli ministeriali, il tavolo sarà riconvocato entro e non oltre il 5 settembre 2020 per la stesura del protocollo in vista dell'avvio dell'a.s. 2020/21.

Viadana, 11/05/2020

D.L. Cau Alessandro

RSPP e RSU Ing. Maramotti Gianni

MC Dott.ssa Bodini Barbara

RLS e RSU Prof. La Macchia Felice

RLS Prof. Giallorenzo Franco

RSU Prof.ssa Bacchi Rossella

RSU Prof. Chiavelli Daniele

RSU Prof. Medoro Massimo

RSU Prof. Soliani Eridano

RSU Prof. Stefanile Clemente